

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Antonio **BUCCARELLI** Presidente *f.f.*

Ida **CONTINO** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 60642** del Registro di Segreteria, proposto con atto di gravame depositato il 16 marzo 2023 dalla sig.ra OMISSIS, nata a OMISSIS in data OMISSIS (C.F.: OMISSIS), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Raffaele Sebastianelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al predetto atto (pec: raffaele.sebastianelli@pec-ordineavvocatiancona.it) – **appellante**;

contro

-Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione dei Servizi del Tesoro e Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona - rappresentato e difeso dalla dott.ssa Anna Maria

Alimandi, elettivamente domiciliata presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro, sita in Via XX Settembre n. 97, Roma, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it - **appellato;**

avverso

-la sentenza n. 112/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, depositata il 21 dicembre 2022;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 21 novembre 2023, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Antonella Agostini, su delega dell'Avv. Raffaele Sebastianelli, per l'appellante e la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'Amministrazione appellata;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica:

-ha dichiarato la non spettanza, in favore della sig.ra OMISSIS ed a partire dal 1° gennaio 2010, del trattamento pensionistico in godimento (pensione indiretta di guerra Tab. G, con assegno di maggiorazione, alla medesima concessa a partire dal 16.7.1996, quale orfana inabile a proficuo lavoro ed in condizioni economiche disagiate, con provvedimenti dell'ex Direzione Prov.le dei Servizi

Vari di Ancona - ora Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona-
n. 23179 del 12 gennaio 2000 e n. 23269 del 5 aprile 2000),
ritenendo legittima sul punto la determina di revoca n. 26543 del
1° ottobre 2010 della predetta Ragioneria (revoca motivata con il
superamento, sin dall'anno 2009 e fino all'anno 2019, dei limiti
redditali di cui all'art. 70 del T.U. n. 915/78 e con l'omessa
denuncia del predetto superamento da parte della pensionata, in
asserita violazione dell'art. 80 del medesimo T.U. n. 915/78);
-ha dichiarato la prescrizione dei ratei pensionistici dal 1° gennaio
2010 (data di decorrenza della revoca, coincidente con il primo
giorno dell'anno successivo a quello di superamento dei limiti
redditali) al 13 ottobre 2010 (decennio antecedente la data di
notifica del provvedimento di revoca, avvenuta il 13 ottobre 2020);
-ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità della partecipazione
di credito erariale dell'Amministrazione n. 12.700 del 27 maggio
2022 (per il complessivo importo di euro 62.667,62, riscosso
indebitamente per il periodo 1° gennaio 2020-30 settembre 2020),
nei limiti in cui la stessa estende le richieste restitutorie alle somme
percepita dal 1° gennaio 2010 al 13 ottobre 2010.
Tale sentenza è intervenuta dopo che la medesima Sezione
marchigiana aveva rigettato, con ordinanza n. 20/2022, l'istanza
cautelare proposta dalla sig.ra OMISSIS.
2. Avverso la sentenza sopra indicata ha interposto appello, con
atto notificato il 20 febbraio 2023 e depositato il 16 marzo 2023, la
sig.ra **OMISSIS**, con il patrocinio dell'Avv. Raffaele Sebastianelli,

chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà della decisione impugnata.

Nel merito, ha invocato l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza nella parte in cui ha limitato il riconoscimento dell'illegittimità delle richieste restitutorie dell'Amministrazione alle sole somme percepite dal 1° gennaio 2010 al 13 ottobre 2010, senza estenderlo all'intero importo di euro 62.667,62 (relativo all'intero periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2020).

Nello specifico, l'appellante ha richiamato:

-la sussistenza della propria buona fede nella percezione delle somme oggetto dell'avversata azione di recupero, (buona fede) che sarebbe stata ritenuta provata anche dal I giudice;

-l'applicabilità alla fattispecie non già dell'art. 112 D.P.R. n. 915/78 (come per contro ritenuto dal I giudice), ma bensì dell'art. 6 D.P.R. n. 377/99 (che, in assenza di dolo del pensionato, qui ritenuto verosimilmente insussistente dalla stessa decisione gravata, consentirebbe solo la revoca dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite).

Il predetto art. 6 troverebbe spazio in applicazione tanto del criterio cronologico, essendo successivo all'art.112 D.P.R. n. 915/78, come modificato dal D.P.R. n. 384/81, quanto di quello di specialità, essendo l'art. 6 norma specifica relativa proprio al settore dei trattamenti pensionistici di guerra;

-la violazione, da parte dell'Amministrazione, del principio di leale collaborazione tra cittadini e P.A., alla luce della intervenuta

presentazione dei dichiarazioni dei redditi (cosa che equivarrebbe all'adempimento dell'obbligo comunicativo secondo le capacità della pensionata stessa), della necessità di coordinare il predetto obbligo comunicativo con le disposizioni in materia di documentazione amministrativa ed amministrazione cd digitale ed, infine, del tempo trascorso prima dell'attivazione dell'azione di recupero;

- l'applicabilità dell'art. 11 della legge n. 656/86;
- la giurisprudenza, contabile e della Corte di cassazione, in materia di rilevanza della buona fede in ipotesi analoghe a quella qui in rilievo.

In conclusione, l'appellante ha invocato la declaratoria d'irripetibilità di tutte le somme già percepite (euro 62.667,62), senza alcun recupero di quelle percepite prima del 1° ottobre 2020.

3. Con articolata memoria di costituzione pervenuta il 13 aprile 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione dei Servizi del Tesoro e Ragioneria dello Stato di Ancona, ha eccepito l'inammissibilità e/o infondatezza dell'istanza di sospensiva, per assenza di ogni motivazione circa i presupposti di legge ed, in particolare, del *fumus*.

Con riferimento ai presupposti del presente giudizio d'appello, l'Amministrazione ha evidenziato che la pensionata avrebbe violato l'obbligo di comunicare il venir meno del requisito reddituale ex art. 80 del D.P.R. n. 915/78, (requisito) per contro necessario ai fini della fruizione del trattamento pensionistico qui in rilievo.

Conseguentemente, l'indebito oggetto di recupero costituirebbe una

diretta conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo, il quale non potrebbe ritenersi adempiuto con la mera presentazione della dichiarazione annuale dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

La violazione del richiamato obbligo comunicativo/informativo avrebbe, anzi, integrato una ipotesi di dolo omissivo.

In ogni caso, l'asserita buona fede non potrebbe essere addotta come valido motivo d'appello, atteso che lo scrutinio dei presupposti del legittimo affidamento della pensionata (*alias*, della buona fede della stessa), investirebbe una questione di mero fatto, non esaminabile in appello.

4. L'istanza di sospensiva è stata rigetta da questa Sezione con ordinanza n. 9/2023, per la rilevata assenza del presupposto del *periculum*.

5. Con ulteriore, articolata memoria difensiva pervenuta in data 27 ottobre 2023, l'Amministrazione resistente ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 190 c.g.c., sul presupposto che l'appellante, sotto forma di presunte censure di diritto, riproporrebbe le stesse, identiche deduzioni già svolte nel giudizio di I grado, oltretutto senza tener conto delle puntuali contestazioni avanzate negli scritti difensivi della convenuta Ragioneria dello Stato.

Nel merito, ha ribadito l'assenza di buona fede in capo alla sig.ra OMISSIS, rimarcando che la stessa avrebbe violato l'obbligo informativo di legge ex art. 80 D.P.R. n. 915/78.

Ha, inoltre, sostenuto l'impossibilità di scrutinio, in sede d'appello,

della questione relativa ai presupposti della buona fede, siccome
attinente a questione di fatto.

In ogni caso, parte appellante avrebbe erroneamente interpretato
l'art. 6 D.P.R. n. 377/99, non avvedendosi della necessità di
considerare l'intero contesto normativo disciplinante l'indebito
pensionistico originato dall'omesso assolvimento, da parte del
pensionato, dell'obbligo di comunicare le variazioni della propria
posizione reddituale (artt. 80 e 81 D.P.R. n. 915/78, art. 23 D.P.R.
n. 834/81).

In particolare, secondo l'Amministrazione resistente, l'art. 23 D.P.R.
n. 834/81 confermerebbe la possibilità che l'indebito pensionistico
per superamento dei limiti reddituali derivi da due fattispecie, l'una
dovuta ad un comportamento doloso e l'altra scaturita dalla
mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione, non risultando
allora necessaria la dimostrazione del dolo per l'ipotesi in cui la non
dovuta percezione del beneficio pensionistico sia diretta
conseguenza dell'omessa comunicazione del superamento dei limiti
reddituali.

Infine, l'Amministrazione ha ribadito la non applicabilità al caso di
specie dell'art. 11 legge n. 656/86, nonché sottolineato la
doverosità dell'azione di recupero dell'indebito, alla stregua della
giurisprudenza all'uopo richiamata.

Ha, in conclusione, chiesto la declaratoria di inammissibilità del
gravame e, comunque, il rigetto dello stesso, per manifesta
infondatezza.

6. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2023, l'Avv. Antonella Agostini, su delega dell'Avv. Raffaele Sebastianelli, per la parte appellante e la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'Amministrazione appellata, si sono riportate ai propri scritti difensivi, ribadendo la richiesta di accoglimento delle richieste ivi formulate e concludendo come in atti.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del presente appello, formulata dall'Amministrazione resistente e motivata con il fatto che il gravame:

-riproporrebbe le stesse, identiche deduzioni svolte in primo grado, per di più relative ad aspetti di mero fatto;

-porterebbe all'attenzione di questo Collegio una questione di mero fatto (sussistenza dei presupposti della buona fede della pensionata), come tale non scrutinabile in appello.

Nondimeno, la predetta eccezione va rigettata, sotto entrambi i profili denunciati.

Ed invero, per quanto riguarda il primo profilo (mera ripetizione delle deduzioni già dispiegate in I grado), l'appello si confronta, in maniera adeguata, con le statuizioni della decisione gravata, soffermandosi, tra l'altro, sull'errore relativo alla mancata applicazione dell'art. 6 D.P.R. n. 377/99, da cui sarebbe inficiata la medesima decisione (pag. 4 del gravame)

Allo stesso modo, in relazione, al secondo profilo (prospettazione di questioni di fatto), il gravame risulta finalizzato a far valere essenzialmente l'errore in cui sarebbe incorsa la Sezione territoriale per aver fatto applicazione, attraverso una non corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento e delle stesse regole che presiedono alla soluzione di antinomie tra disposizioni relative alla medesima fattispecie, dell'art. 112, comma 11, D.P.R. n. 915/78, anziché dell'art. 6 D.P.R. n. 377/99.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione d'inammissibilità va rigettata.

2. Nel merito, il presente appello va accolto, per quanto di seguito esposto.

Sul punto, giova osservare che l'art. 70 del D.P.R. n. 915/78 (*"Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra"*) prevede, al comma 1, che: *"In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000"*.

Il successivo art. 80 del medesimo D.P.R. n. 915/78 statuisce che:

"In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico" (comma 1).

"Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite" (comma 2).

A sua volta, l'art. 81 prevede, al comma 1, che:

"I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del

provvedimento;

d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere;

e) non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito.

Il comma 2 del predetto art. 81 (alla cui stregua, "Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della liquidazione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte") è stato abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377.

Infine, l'art. 112 del D.P.R. n. 915/78, nel disciplinare la "procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno", statuisce, ai commi 9, 10 e 11, come aggiunti dall'art. 23 D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, che:

"Le disposizioni di cui ai precedenti commi" (quelle relative alla revoca della pensione a seguito di procedura prevedente la denuncia al Comitato di liquidazione, la proposta dello stesso e la

decisione finale del Ministro) “non si applicano quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e), venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del trattamento può essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorità che l'ha emanato” (comma 9);

“I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso” (comma 10);

“Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione” (comma 11).

Conseguentemente, in base al quadro normativo sopra delineato:

a) il beneficiario del trattamento pensionistico di guerra ha l'obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni economiche per fruire del trattamento stesso;

b) tale obbligo va adempiuto entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la denuncia dei redditi;

c) qualora la comunicazione venga effettuata, il trattamento è soppresso dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine per la denuncia dei redditi;

d) se la comunicazione non è effettuata, la revoca opera dal primo giorno dell'anno successivo a quello di superamento dei limiti reddituali ovvero, per l'ipotesi di dolo (*alias*, revoca disposta per fatto doloso del pensionato), dal momento della liquidazione.

Dunque, a rigore, in caso di omessa comunicazione, il dolo non rileva ai fini della revoca e conseguente ripetibilità delle somme già pagate, comunque consentite, ma solo ai fini della relativa decorrenza (dalla liquidazione ovvero dall'anno successivo, a seconda che vi sia o meno dolo).

Nondimeno, l'art. 6 D.P.R. n. 377/99 (*"Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59"*), rubricato *"Procedura di revoca"*, statuisce che:

"1. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione medica superiore per gli aspetti tecnico-sanitari.

2. La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite".

La predetta disposizione prevede, dunque, la possibilità di revoca, con identica procedura, del trattamento pensionistico di guerra in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 81, comma 1, D.P.R. n. 915/78 (ivi compresa quella del venir meno delle condizioni economiche per poterne usufruire) aggiungendo che:

a) nel caso di dolo, la revoca, con il conseguente e consentito recupero di quanto indebitamente riscosso, operano dalla data di decorrenza del trattamento;

b) in assenza di dolo, la revoca ha effetto dalla data del provvedimento e non è consentito il recupero delle somme già percepite.

La presenza o meno del dolo condiziona allora la stessa recuperabilità dell'indebito maturato.

Il problema che si pone è dunque quello d'individuare la norma applicabile in caso di mancato adempimento, da parte del titolare di trattamento pensionistico di guerra, dell'obbligo di comunicare la

variazione della propria posizione reddituale, ed in particolare se debba trovare spazio l'art. 6 del D.P.R. n. 377/1999 (che esclude la recuperabilità in assenza di dolo) ovvero l'art. 112, comma 11, del D.P.R. n. 915/1978 (che consente il recupero anche in caso di assenza di dolo, sia pure dal primo giorno dell'anno successivo a quello di mancato rispetto dei limiti reddituali).

A tal riguardo, il Collegio ritiene, in superamento dell'impostazione della Sezione territoriale, che debba applicarsi l'art. 6 del D.P.R. n. 377/1999, trattandosi di disposizione successiva tanto all'art. 80 quanto all'art. 112, comma 11, del D.P.R. n. 915/78 (come aggiunto dall'art. 23 D.P.R. n. 834/81).

Sotto questo punto di vista, non rileva la circostanza, per contro richiamata dal I giudice, per cui l'art. 9 del D.P.R. n. 377/1999 ha abrogato espressamente il comma 2 dell'art. 81 del D.P.R. n. 915/78, ma non già l'art. 112, comma 11, del medesimo D.P.R. n. 915/78 (come introdotto dall'art. 23 D.P.R. n. 234/81).

Ed invero, *"sebbene la disposizione abrogante non abbia citato l'art. 112 del T.U., per un difetto di coordinamento, la disposizione stessa deve intendersi estesa alle parti di tale ultimo articolo richiamate dal detto secondo comma, come modificate per aggiunta dall'art. 23 del D.P.R. n. 834, nei punti che risultano incompatibili con l'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 377 il quale dispone che la revoca o la riduzione hanno effetto, fuori dai casi di dolo, dalla data del provvedimento"* (così testualmente Corte conti, Sez. I, n. 92/2002 e n. 361/2002).

Aggiungasi che l'art. 6, così come evincibile dal titolo e tenore letterale dello stesso, è stato introdotto dal legislatore, nella specifica materia dei trattamenti pensionistici di guerra, proprio per regolamentare la procedura di revoca, con le relative conseguenze, della pensione in godimento, con riferimento a tutte le ipotesi, nessuna esclusa, ivi compresa quella connessa al venir meno delle condizioni economiche.

Risulta allora evidente la finalità di dettare una disciplina uniforme ed organica, superando la differenziazione prima operata dall'art.112, in relazione alla fattispecie della revoca per omessa comunicazione.

Del resto, la giurisprudenza contabile ha da tempo risalente posto in luce che *"A decorrere dal 12 novembre 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, la revoca o la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra, o degli assegni accessori dei medesimi, comportano il recupero di quanto indebitamente riscosso solo nel caso in cui l'indebito sia imputabile a comportamento doloso del pensionato; negli altri casi non si procede al recupero delle somme già percepite"* (in termini, Corte conti, Sez. I, n. 395/2003; id. Sez. I, n. 68/2004).

La medesima giurisprudenza ha di recente ribadito che i ratei pensionistici di guerra, come quelli all'esame, erogati dopo l'entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. n. 377/99 (12 novembre 1999) restano disciplinati dall'art. 6 del predetto Regolamento, con la conseguente necessità di *<<verificare il comportamento*

osservato dalla pensionata (.....) e, in particolare, se alla stessa possa ascriversi un comportamento doloso che lascerebbe impregiudicato il diritto del MEF di recuperare le somme erogate, o se, invece, in assenza di prova del dolo, debba ritenersi precluso il "recupero delle somme già percepite" >> (così testualmente, Corte conti, Sez. II, n. 69/2018).

A tali principi si sono costantemente attenute le Sezioni territoriali, consolidate nell'ammettere l'applicabilità dell'art. 6 D.P.R. n. 377/99 in ipotesi come quella oggetto di causa (in termini, tra le altre, Sez. giur. Marche, n. 276/2021, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 402/2021, Sez. giur. Lazio, n. 60/2022 e Sez. giur. Friuli-Venezia-Giulia, n.11/2019, quest'ultima confermata da Sez. I, n. 65/2022).

Va, infine, evidenziato che la più recente giurisprudenza d'appello tende ad escludere ogni automatismo tra violazione dell'obbligo informativo e configurazione di un comportamento doloso del pensionato (con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere al recupero dell'indebito), richiedendo l'accertamento della sussistenza del dolo una particolare attenzione alle condizioni oggettive e soggettive del percipiente, legata, pertanto, alla valutazione di diversi aspetti (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. I, n. 65/2022).

In ogni caso, l'applicazione (da ammettersi alla luce di quanto testé esposto) dell'art. 6 alla fattispecie qui in rilievo, comporta, quale conseguenza diretta ed immediata e senza necessità di ulteriori

accertamenti, l'accoglimento dell'odierno gravame.

Sul punto, va rimarcato che, nel caso di specie, risulta pacifico che la ricorrente non ha comunicato all'Amministrazione erogante il venir meno delle condizioni economiche necessarie per fruire del trattamento pensionistico indiretto di guerra, non risultando a tal fine sufficiente la mera presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, in quanto effettuata in favore di altra Amministrazione (Agenzia delle Entrate) e per diversa finalità.

Lo stesso giudice di I grado, a pag. 16 della decisione gravata, ha dichiarato *"verosimilmente insussistente"* il dolo (pur ritenendo tale aspetto rilevante solo ai fini della decorrenza del recupero disposto dall'Amministrazione).

Ciò con valutazione non sindacabile in questa sede per l'evidente attinenza a profili di fatto (art. 170 c.g.c.; Corte conti, Sezioni riunite, n. 10/QM/2000).

Trattasi, infatti, di valutazione fondata, oltretutto sulla mancata considerazione del dolo nel provvedimento di recupero dell'Amministrazione (*"altrimenti la revoca e la restituzione sarebbero state disposte dalla data della liquidazione"*), sul richiamo e valorizzazione di circostanze fattuali evidenziate nelle difese di parte (*"tenuto conto delle condizioni di salute fisiche e mentali precarie e della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, senza nascondere la propria situazione patrimoniale, in una situazione sicuramente vissuta come peggiore a seguito della scomparsa del coniuge, e non certo come migliorativa del proprio*

reddito").

Viene allora all'esame una ipotesi di indebito per omessa comunicazione della variazione reddituale, non imputabile a dolo, (ipotesi) che, in base alla normativa di riferimento (art. 6 D.P.R. n. 377/99), giustifica sicuramente la revoca della pensione, ma unicamente dalla data del provvedimento e senza alcun recupero delle somme già corrisposte.

3. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed affermazione dell'irripetibilità di tutte le somme oggetto dell'avversata azione di recupero e, dunque, delle somme percepite per l'intero periodo 1° gennaio 2010 – 30 settembre 2020, per il complessivo importo di euro 62.667,62.

L'accoglimento dell'appello comporta, in applicazione dell'art. 31, comma 1, c.g.c., la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento in favore della sig.ra OMISSIS, dell'importo di euro 1.000,00, oltre IVA e C.P.A., a titolo di spese ed onorari di difesa per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

-**ACCOGLIE** l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 112/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, **DICHIARA** l'irripetibilità di tutte le somme oggetto dell'avversata azione di recupero e, dunque, delle somme percepite per l'intero

	SENT. 2/2024	
	periodo 1° gennaio 2010 – 30 settembre 2020, per il complessivo	
	importo di euro 62.667,62;	
	- CONDANNA il Ministero dell’Economia e delle Finanze al	
	pagamento, in favore della sig.ra OMISSIS, dell’importo di euro	
	1.000,00, oltre IVA e C.P.A., a titolo di spese ed onorari di difesa	
	per il presente grado di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21	
	novembre 2023.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE <i>f.f.</i>
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott. Antonio BUCCARELLI)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositato in Segreteria il 8 GENNAIO 2024	
	Per La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52	
	del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196	
	20	

	SENT. 2/2024	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al	
	comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE <i>f.f.</i>	
	Antonio Buccarelli	
	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 8 GENNAIO 2024	
	Per La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 8 GENNAIO 2024	
	Per La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	21	